

DELIBERA N. 432/20/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SEGRATE (MI) E
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "ALBERT SCHWITZER" DI SEGRATE
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N.
28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 9 settembre 2020;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *"Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la legge 19 giugno 2020, n. 59, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 19 giugno 2020, la quale afferma il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 *"che si applica altresì al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019" e fissa nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020 la data delle operazioni di voto per le elezioni amministrative;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante *"Indizione del referendum popolare confermativo relativo all'approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019"*, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS del 20 luglio 2020, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 15 luglio 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali, e per i giorni 4 e 5 ottobre 2020 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 324/20/CONS del 20 luglio 2020, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020*”;

VISTA la nota del 20 agosto 2020 (prot. n. 0346197) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Segrate (MI) a seguito della segnalazione del 7 agosto 2020 presentata dal Sig. Luca Sirtori, candidato alla carica di Sindaco del Comune di Segrate alle prossime elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, nella quale si denuncia:

1. l’invio in data 31 luglio 2020 da parte della Segreteria Didattica dell’Istituto Comprensivo “Albert Schwitzer” di Segrate a tutti i genitori rappresentanti di classe dei plessi appartenenti all’Istituto stesso di una mail avente ad oggetto “Messaggio Sindaco e Assessore Poldi per le famiglie degli alunni” che invitava i rappresentanti ad inoltrare il messaggio a tutti i genitori della classe. A seguire era riportato il testo a firma del Sindaco e dell’Assessore, contenente alcune affermazioni, a dire del segnalante, di natura propagandistica quali “*affrontiamo con tutta la responsabilità e l’attenzione del caso il tema della loro sicurezza, della tutela della loro salute e del loro benessere...*” e poi “*Vogliamo rassicurarvi che il Comune ha avviato quanto necessario per supportare gli istituti scolastici..*” e, ancora, “*Grazie alle vostre risorse reperite abbiamo potuto riflettere con i dirigenti scolastici*”;
2. la pubblicazione sui profili social network aperti dal Sindaco a proprio nome di interventi in materia di urbanistica, lavori pubblici, viabilità, scuola, ecc. eseguiti dal Comune di Segrate; alcuni post sono stati ripresi dai profili social del Comune ed utilizzati come comunicazione istituzionale;
3. la distribuzione del volume celebrativo della storia della Città, che contiene scritti autografi del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura. Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento nei confronti del Comune di Segrate e richiesto le

controdeduzioni in data 13 agosto 2020 per la presunta violazione dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000 n. 28, partendo dalla premessa che il relativo divieto, in caso di sovrapposizione cronologica di consultazioni elettorali, decorre a far data dalla prima campagna elettorale, ha ritenuto tali attività – ad eccezione delle pubblicazioni sul profilo *facebook* personale del Sindaco dott. Paolo Micheli - non conformi alla disposizione normativa per cui ha proposto l'adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 14 agosto 2020, con la quale il Sindaco del Comune di Segrate, dott. Paolo Micheli, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando, in sintesi, quanto segue:

- la data di entrata in vigore della *par condicio* per le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 è il giorno 6 agosto 2020; infatti, ai fini della vigenza del periodo di *par condicio de quo* occorre riferirsi a quanto stabilito per le elezioni comunali dal Ministero dell'Interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali in occasione delle elezioni amministrative del 2018 (v. "3.4. La disciplina della propaganda elettorale", pag. 25), secondo cui la propaganda politica ha inizio dalla data di convocazione dei comizi elettorali coincide con il 45° antecedente la votazione, data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi;
- pertanto, sono state effettuate tutte le iniziative di comunicazione istituzionale contestate, ma prima del 6 agosto 2020, per cui non è stata violata la normativa prevista in materia di *par condicio*;

CONSIDERATO che la segnalazione del Signor Luca Sartori in questione si riferisce anche all'invio in data 31 luglio 2020 da parte della Segreteria Didattica dell'Istituto Comprensivo "Albert Schweitzer" di Segrate a tutti i genitori rappresentanti di classe dei plessi appartenenti all'Istituto stesso di una mail avente ad oggetto "Messaggio Sindaco e Assessore Poldi per le famiglie degli alunni" che invitava i rappresentanti ad inoltrare il messaggio a tutti i genitori della classe;

CONSIDERATO che dall'analisi della documentazione versata in atti con la citata nota del 20 agosto 2020 (prot. n. 0346197) risulta che l'iter istruttorio è stato avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e completato per quanto concerne le attività di comunicazione poste in essere dal Comune di Segrate, ma non relativamente a quelle dell'Istituto Comprensivo "Albert Schweitzer" di Segrate;

VISTE le ulteriori note del 28 e 31 agosto 2020 (rispettivamente prot.lli n. 0351611, 0352102 e 0354220) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia, in riscontro alla richiesta dell'Autorità del 25 agosto 2020 (prot. n. 0349157), ha trasmesso gli esiti dell'integrazione istruttorio nei confronti dell'Istituto Comprensivo "Albert Schweitzer" di Segrate;

ESAMINATA l'ulteriore documentazione istruttorio trasmessa dal Comitato competente, e in particolare, la nota del 29 agosto 2020, con la quale la Direttrice scolastica dell'IC "A. Schweitzer" di Segrate, Prof. ssa Giuliana Borgnino, nei termini

previsti dall'articolo 10, della legge 28/2000, inviava le proprie controdeduzioni precisando che:

- l'Istituto scolastico si è limitato ad inoltrare ai genitori rappresentanti di classe, come richiesto dalla Sezione Istruzione e Formazione del Comune di Segrate, il messaggio del Sindaco e dell'Assessore Poldi con l'intento di facilitare - come sempre avvenuto - le comunicazioni Comune / famiglie degli studenti e con riferimento, in questo caso, al tema della ripresa scolastica, particolarmente sentito e fonte di viva preoccupazione per le famiglie degli studenti;
- l'invio della comunicazione è avvenuto "in forma impersonale" ed era "indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni" perché, da un lato, la comunicazione è a firma della "Segreteria didattica" e dall'altro, la finalità dell'inoltro è consistita nel rassicurare i genitori, tanto che la scuola, in seguito, non ha più ricevuto e-mail di richiesta di informazioni, spiegazioni, chiarimenti sull'organizzazione dell'inizio dell'anno scolastico;
- la convocazione dei Comizi elettorali nel Comune di Segrate è datata 6.08.2020, sei giorni dopo l'inoltro della e-mail ai rappresentanti dei genitori;

PRESA VISIONE delle attività di comunicazione del Comune di Segrate e dell'Istituto Comprensivo "Albert Schwitzer" di Segrate, oggetto di segnalazione nonché dell'intera documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a far data dalla convocazione dei comizi per il referendum popolare confermativo indetto in data 18 luglio 2020 e prosegue fino al 18 settembre 2020, giorno di chiusura delle campagne per le elezioni referendarie e amministrative del 20 e 21 settembre 2020;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate

a: “a) *illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l’altro, a “*illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento*”;

PRESO ATTO della declaratoria di improcedibilità del Comitato regionale competente nei confronti del Sindaco di Segrate Dott. Paolo Micheli relativamente alle pubblicazioni sul suo profilo *facebook* personale, in quanto non riconducibili alle attività di comunicazione istituzionale ex art. 9 legge 28/2000 perché provenienti da un soggetto titolare di carica pubblica che, da candidato, può compiere attività di propaganda al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

RILEVATO che l’attività di informazione e comunicazione realizzata, attraverso la pubblicazione e distribuzione oggetto di segnalazione, dal Comune di Segrate, interessato al rinnovo degli organi del 20 e 21 settembre 2020 e dall’Istituto Comprensivo “Albert Schweitzer” di Segrate attraverso l’invio dei messaggi di posta elettronica, ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000 a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali;

RILEVATO più precisamente che, come rappresentato dal Comitato regionale competente, tali attività di comunicazione, pur essendo antecedenti alla convocazione dei comizi per le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 20 e 21 settembre 2020 (6 agosto 2020), come si evince dalla documentazione in atti, sono successive alla data del 18 luglio 2020, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 10 della legge speciale n. 28 del 2000, successiva alla legge 212/1956 e alla legge 130/1975, coincide con l’indizione del *referendum* e con l’inizio della propaganda elettorale sui mezzi di comunicazione di massa;

RITENUTO, quindi, che per la sovrapposizione cronologica delle consultazioni elettorali, l’attività di comunicazione in questione è riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000 a far data dalla convocazione dei comizi referendari che per prima si configura in ordine temporale (18 luglio 2020) e copre l’intero periodo elettorale fino al 18 settembre 2020, giorno di chiusura di entrambe le campagne per le elezioni referendarie e amministrative;

PRESA VISIONE del volumetto “*Segrate 1870- 2020*”, aspetti di una società tra storia e futuro, la cui distribuzione alla cittadinanza – secondo quanto rappresentato dal Sindaco Micheli nelle memorie – è stata “*curata dall’editore*” e “*svolta interamente nel mese di luglio*”, reca oltre il logo “Segrate 150” per celebrare i 150 anni della nascita della città, anche il logo del Comune di Segrate e “*contiene scritti autografi del Sindaco Paolo Micheli e dell’Assessore alla cultura Gianluca Poldi*” e di altri Assessori dell’Ente;

RILEVATO che tale attività di comunicazione è stata effettuata dal Comune di Segrate nell’ambito delle celebrazioni dei 150 anni della nascita della città, organizzando in particolare, attraverso il ricorso a sponsorizzazione, tra le altre iniziative, quella della “*stampa e distribuzione alla cittadinanza di un volume tematico su Segrate*” come emerge dagli indirizzi contenuti nella deliberazione di Giunta comunale del 5 settembre 2019 e appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell’impersonalità in quanto il documento riporta il logo del Comune di Segrate, né il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni, né alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Più precisamente, le celebrazioni si riferiscono all’anniversario che cade in data 21 giugno 2019, comunque ben oltre un anno prima della data di distribuzione (luglio 2020), in quanto con decreto del 21 giugno 1869 si stabilì l’aggregazione dei comuni di Rovagnasco e Novegro a quello di Segrate;

PRESA VISIONE dei *post* pubblicati nel profilo *facebook* del Comune di Segrate ed oggetto di segnalazione ed accertamento da parte del Comitato regionale competente, in particolare del 30 luglio 2020 per la presentazione di un progetto vincitore del concorso internazionale “*Restarting community spaces - Urban Regeneration of Segrate city center*” per la riprogettazione del centro cittadino e per la realizzazione di una nuova scuola primaria, del 31 luglio seguente sull’intervento di diserbo dei vialetti delle scuole cittadine ed infine del 5 agosto 2020 dal titolo “*181 MILA EURO DALL’EUROPA!*” per la vittoria di un bando europeo per la sperimentazione di tecnologia con il progetto “*RENERgetic*”;

RILEVATO che tale attività di comunicazione effettuata dal Comune di Segrate appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell’impersonalità in quanto reca il logo del Comune di Segrate, né il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni, né alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità, in quanto nella descrizione si utilizzano espressioni enfatiche e propagandistiche da parte dell’Amministrazione uscente, specie nel *post* del 5 agosto 2020 laddove si riporta l’espressione in prima persona del Sindaco “*Oggi ho firmato l’accordo di convenzione che ci vede in società con 12 partners*”;

PRESA VISIONE della mail avente ad oggetto “Messaggio Sindaco e Assessore Poldi per le famiglie degli alunni” inviata in data 31 luglio 2020 da parte della Segreteria Didattica dell’Istituto Comprensivo “Albert Schwitzer” di Segrate a tutti i genitori rappresentanti di classe dei plessi appartenenti all’Istituto stesso per l’inoltro a tutti i genitori della classe, la quale riporta il testo a firma del Sindaco e dell’Assessore, con espressioni del seguente tenore: *“Affrontiamo con tutta la responsabilità e l’attenzione del caso il tema della loro sicurezza, della tutela della loro salute e del loro benessere”, “Vogliamo rassicurarvi che il Comune ha avviato quanto necessario per supportare gli istituti scolastici” e “Grazie alle vostre risorse reperite abbiamo potuto riflettere con i dirigenti scolastici”;*

RILEVATO che tale attività di comunicazione svolta dall’Istituto Comprensivo “Albert Schwitzer” di Segrate appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell’impersonalità in quanto la lettera, sia pure trasmessa con il messaggio dell’Istituto, è a firma di Paolo Micheli sindaco di Segrate e di Gianluca Poldi assessore alla Cultura, con delega alla Scuola, né il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni, né alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Più precisamente, le informazioni ivi contenute fanno riferimento a future iniziative di *“percorribilità delle varie soluzioni studiate [la quale] dipende da una serie di fattori che andranno decisi dal Governo a breve”* allo stato non ancora individuate, come pure *“presumibilmente tra fine agosto e i primi di settembre, potremo definire nel dettaglio gli interventi da realizzare”* relativamente all’organico integrativo delle scuole;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tali attività di comunicazione oggetto di segnalazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere la proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”;*

RITENUTO che, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l’indicazione delle violazioni commesse, sono necessari, laddove possibili, comportamenti conformativi dell’Amministrazione consistenti nella rimozione delle conseguenze delle condotte in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132),

come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale *“Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”*;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

ORDINA

1. al Comune di Segrate (MI):

- di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza del volume dal titolo *“Segrate 1870- 2020”* e dei post pubblicati sul profilo *facebook* del 30 luglio 2020 (presentazione di un progetto vincitore del concorso internazionale *“Restarting community spaces - Urban Regeneration of Segrate city center” per la riprogettazione del centro cittadino e per la realizzazione di una nuova scuola primaria*), 31 luglio seguente (intervento di diserbo dei vialetti delle scuole cittadine) e del 5 agosto 2020 (dal titolo *“181 MILA EURO DALL’EUROPA!”* per la vittoria di un bando europeo per la sperimentazione di tecnologia con il progetto *“RENERgetic”*) a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

- di rimuovere detti post del 30 e 31 luglio 2020 e del 5 agosto seguente dal profilo istituzionale *facebook* del Comune;

2. all’Istituto Comprensivo *“Albert Schweitzer”* di Segrate di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza dell’invio della mail in data 31 luglio 2020, avente ad oggetto *“Messaggio Sindaco e Assessore Poldi per le famiglie degli alunni”* a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione alla *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”* all’indirizzo di posta elettronica certificata *agcom@cert.agcom.it*, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Segrate (MI), all'Istituto Comprensivo "Albert Schwitzer" di Segrate e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 9 settembre 2020

IL PRESIDENTE *f.f.*
Francesco Posteraro

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone